

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1218 del 27/04/2016
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI LINEE E DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DELLA L.R. DEL 22.02.1993 N. 10 E SS.MM.II., PER L'IMPIANTO ELETTRICO 15 KV, M.T., L'INSERZIONE IN CAVO SOTTERRANEO AD ELICA VISIBILE PER IL COLLEGAMENTO DELLA CABINA SECONDARIA PESCHIERA ALLA CABINA PRIMARIA CASOLA VALSENIO", NEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO, PROVINCIA DI RAVENNA - RIF. ZORA/0943-AUT - RILASCIATA A ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - SVILUPPO RETE EMILIA ROMAGNA E MARCHE - DISTACCAMENTO DI FORLÌ - UFFICIO DI RAVENNA, VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 1, RAVENNA, SEDE LEGALE A ROMA, VIA OMBRONE N. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1252 del 27/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisette APRILE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Pratica Sinadoc. n. 3305/2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI LINEE E DI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DELLA L.R. DEL 22.02.1993 N. 10 E SS.MM.II., PER L'IMPIANTO ELETTRICO 15 KV, M.T., "**INSERZIONE IN CAVO SOTTERRANEO AD ELICA VISIBILE PER IL COLLEGAMENTO DELLA CABINA SECONDARIA PESCHIERA ALLA CABINA PRIMARIA CASOLA VALSENIO**", NEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO, PROVINCIA DI RAVENNA - RIF. **ZORA/0943-AUT** - RILASCIATA A **ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.** - SVILUPPO RETE EMILIA ROMAGNA E MARCHE - DISTACCAMENTO DI FORLÌ - UFFICIO DI RAVENNA, VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 1, RAVENNA, SEDE LEGALE A ROMA, VIA OMBRONE N. 2.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- la Legge del 23 agosto 2004, n. 239, "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";
- il "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque e Impianti Elettrici*", 11 dicembre 1933, n. 1775 e ss.mm.ii.;
- la Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36 e il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, relativi alla istituzione, alle competenze e all'organizzazione di ENEL, nonché il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato l'Ente Nazionale Energia Elettrica - ENEL in ENEL Società per Azioni;
- la Legge 28 giugno 1986, n. 339 "*Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne*" ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, integrato con D.M. 16 gennaio 1991;
- la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 "*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative*" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "*Riforma del sistema regionale e locale*" e ss.mm.ii.
- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "*Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)*" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 20 dicembre 2002, n. 37 "*Disposizioni regionali in materia di espropri*" e ss.mm.ii.;
- il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica*";
- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. n. AMP/TUG/03/11853 del 05.06.2003 "*Parere*

sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Procedimento autorizzatorio alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici)" che fornisce chiarimenti in merito alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts;

- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. N. AMP/TUG/04/16132 del 12.08.2004 "Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. n. 10 del 1993, modificata dalla L.R. n. 37 del 2002)" che fornisce chiarimenti in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici;

- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità e Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa - Prot. n. AMP/DPA/06/12110 del 14.07.2006 "Indicazioni operative in merito al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici (D.Lgs. n. 330 del 2004 e L.R. n. 10 del 1993)" che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del D.Lgs.330/2004, con particolare riguardo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts disciplinate dalla L.R. 10/93 e ss.mm.ii.;

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 17, lett. a) della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla costruzione di elettrodotti sino a 150 kV e altri elettrodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

DATO ATTO che, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino **l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso**, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

VISTE:

- la domanda ZORA/0943-AUT, presentata in data 29.04.2015 (acquisita dalla Provincia di Ravenna con Pg. n. 2015/42588 del 30.04.2015) da Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche - Distaccamento P.L.A. di Forlì - Ufficio di Ravenna con sede in Fornace Zarattini, via Maestri del Lavoro n. 1, Ravenna, C.F. e P. IVA 05779711000, sede legale in via Ombrone n. 2, Roma, corredata dalla documentazione prescritta con la quale:

- a) si chiede l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV: "Inserzione in cavo sotterraneo ad elica visibile per il collegamento della cabina BAFFADI alla C.P.CASOLA", nel Comune di Casola Valsenio, Provincia di Ravenna;
- b) si dichiara che l'elettrodotto in oggetto non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici, e pertanto l'atto di autorizzazione avrà efficacia sia di variante urbanistica ai sensi dell'art. 2 bis L.R. 10/93, sia di introduzione delle fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 13 L.R. 30/2000 e relativa direttiva applicativa;
- c) si chiede la *dichiarazione della sussistenza della pubblica utilità*;

- la pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna – Parte Seconda - n. 12 del giorno 28.01.2015, anno 46, n. 18, da cui risulta che nel "Programma degli interventi - Anno 2015 - Province di Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini, di ENEL Distribuzione S.p.A." è previsto l'intervento "Costruzione linea in cavo sotterraneo da C.P. CASOLA a cabina BAFFADI";

- la pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna – Parte Seconda - n. 170, del giorno 15.07.2015 effettuata dalla Provincia di Ravenna;

- la pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" di Ravenna del giorno 15.07.2015, effettuata dalla Provincia di Ravenna;

- l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna per consecutivi 20 giorni e precisamente dal 15.07.2015 al 04.08.2015;

- l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Casola Valsenio per consecutivi 20 giorni e precisamente dal 15.07.2015 al 04.08.2015;

VISTA la nota Prot. n. 507698 del 10.06.2015 (acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG n. 55113 del 19.06.2015), successivamente alla domanda di autorizzazione per l'elettrodotto in oggetto, con la quale il Sig. Soverini Claudio, in qualità di Responsabile Unità P.L.A. - Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche - Distaccamento di Forlì – Ufficio di Ravenna, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 DPR 445/2000, che:

- con i proprietari degli immobili interessati dall'impianto elettrico suddetto, individuati nella tabella dell'elaborato grafico allegato all'istanza, sono stati sottoscritti atti costitutivi di servitù di elettrodotto consensuali in conformità alla vigente normativa in materia;
- le servitù costituite fanno venire meno la necessità di svolgere le previste comunicazioni ai rispettivi proprietari posto che la localizzazione dell'opera sugli strumenti urbanistici non comporta l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ai sensi della L.R. 37/2002;
- le particelle catastali nell' "Elenco ditte proprietarie" sono:
 - F. 50, M. 247-279;
 - F. 19, M. 419-436-437;

VISTA la nota acquisita agli atti della provincia di Ravenna al PG. n. 66265 del 31.07.2015, con cui Enel Distribuzione S.p.A. ha comunicato che, in seguito ad incontro con l'Amministrazione comunale di Casola Valsenio, sono venuti a conoscenza di ulteriori particelle catastali interessate dall'intervento di progetto, con allegati il nuovo elaborato grafico e relativo elenco delle ditte proprietarie, per cui la Provincia di Ravenna ha provveduto ad inviare ai nuovi proprietari con R.R. la comunicazione di avvio di procedimento:

- F. 50 M. 247-279, nota PG. n. 69149 del 18.08.2015;
- F. 19, M. 419-436-437, nota PG n. 69152 del 18.08.2015;
- F. 64 M. 59-134, nota PG n. 69161 del 18.08.2015;
- F. 64 M. 68, nota PG n. 69166 del 18.08.2015;
- F. 64 M. 67, nota PG n. 69148 del 18.08.2015;
- F. 64 M. 70-72, nota PG n. 69156 del 18.08.2015;

VISTA la planimetria con individuate le ditte catastali interessate dall'impianto in oggetto;

VISTI i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e ss.mm.ii., favorevoli e precisamente:

- **ARPA** di Ravenna - certificato n. 242-4 SINA SSA/RA/15 del 18.05.2015, trasmesso con lettera pec di ARPA PG. Prov. n. 49088 del 26.05.2015 (parere che tiene conto del parere AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna del 27.04.2015-Prot. n. 94920) di cui si riporta il seguente stralcio:

".... l'impianto verrà realizzato in soluzione sotterranea con cavo cordato ad elica visibile e pertanto ai sensi dell'art. 3.2 del DM 29/05/2008 tale tipologia costruttiva non costituisce fascia di rispetto per i c.e.m. in quanto le emissioni sono molte ridotte"; nel caso specifico risulta che le fasce di rispetto per l'obiettivo di qualità di 3 uTesla non intersecano il suolo.

Tenuto conto di quanto sopra ne segue che risulta ottemperato l'obiettivo di qualità 3 uTesla e quindi si ritiene, congiuntamente all'AUSL della Romagna, che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti."

- **Provincia di Ravenna** – Settore Ambiente e Territorio – Nulla osta minerario PG. n. 77068 del 30.09.2015, che cita:

"In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, sulla base delle verifiche effettuate da questo Ufficio, non si segnalano osservazioni da proporre in ordine ad interferenze nella realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, con situazioni di interesse minerario.";

- **Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" di Bologna** – Nulla Osta n. 109-15 del 23.04.2015, inviato con lettera Prot. M_D-E24466 n. 0001317 del 24.04.2015, che cita:

"... verificata l'assenza in zona di infrastrutture di interesse della Forza Armata, rilascio per quanto di competenza dell'Esercito il "Nulla Osta" alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento, senza l'imposizione di particolari vincoli.";

- **Aeronautica Militare** - Comando 1^a Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio di Milano - Nulla Osta inviato con lettera Prot. n. M_D.AMI001/8541/D.20.03 del 03.06.2015, che riporta:

"1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella comunicazione a riferimento, non interferisce nè con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata nè con Servitù prediali o Militari (DLgs 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta, relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A., alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.

3. Da ultimo, si rappresenta che l'efficacia/validità del parere demaniale rilasciato permane-salvo, naturalmente, l'introduzione di variazioni progettuali - anche nel caso che per la realizzazione dell'intervento in questione si determini il ricorso a "conferenze di servizi"; con ciò, volendo significare la non necessità di invito dello scrivente Comando nel caso in cui l'intervento stesso non differisca da quello illustrato nel foglio a riferimento.";

- **Comune di Casola Valsenio** - In merito agli aspetti urbanistico-edilizi, con nota acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG n. 81433 del 19.10.2015, è stato trasmesso dal Comune di Casola Valsenio nulla-osta e Autorizzazione Paesaggistica n. 6, Prot. Generale n. 4819 del 07.09.2015, di cui si riporta il seguente stralcio:

"... Tutto ciò premesso, esaminata la documentazione progettuale, si ritiene che l'intervento, dal punto di vista edilizio-urbanistico e ambientale, rispetti le norme di P.R.G. e degli altri strumenti di pianificazione territoriale e sia compatibile con contesto ambientale e paesaggistico. Si esprime, pertanto, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.";

- **Comando Marittimo Nord** - Ufficio Demanio Infrastrutture - Marina Nord di La Spezia - Nulla Osta inviato con lettera Prot. M_D_MARNORD 0005178 del 15.02.2016, nota acquisita da Arpa-SAC di Ravenna con il PGRA n. 1813 del 19.02.2016, che recita:

"Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.";

VISTI i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e ss.mm.ii., favorevoli con prescrizioni e precisamente:

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - Nulla Osta Prot. n. 5554 del 27.05.2015, alle seguenti condizioni:

"Poichè l'area interessata dai lavori ricade in una zona di interesse archeologico, si prescrive che i lavori siano assoggettati al controllo archeologico in corso d'opera. Dal momento tuttavia che questo Ufficio non dispone attualmente nè di personale da adibire a tale lavoro, nè di fondi a tale scopo, non potrà assumersi alcun onere in relazione all'intervento di controllo richiesto. La D.L. dovrà pertanto avvalersi di operatori archeologi qualificati esterni all'Amministrazione, che operano sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, il cui elenco può essere richiesto a questo Ufficio.";

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione, gli AA.GG. ed il Personale - Direzione Generale Territoriale Nord-Est - U.S.T.I.F. Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia - Sezione di Bologna – Prot. n. U.0054017 del 07.05.2015, acquisito agli atti della Provincia di Ravenna con PG n. 44216 del 07.05.2015, benestare di massima a condizione che:

"... si accorda, per quanto di competenza, il benestare di massima di questo Ufficio alla costruzione ed esercizio dell'impianto indicato in oggetto, a condizione che nelle eventuali interferenze con linee di trasporto ad impianti fissi, vengano osservate le disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753 e le ulteriori disposizioni impartite in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.";

VISTA la nota Prot.n. 0294056 del 08.04.2015 di ENEL Distribuzione S.p.A. (acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG n. 39319 del 20.04.2015), con cui ha trasmesso alla Provincia di Ravenna e, per conoscenza, al **Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni** - Ispettorato Territoriale Emilia Romagna:

- l'Attestazione di Conformità redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis del D.Lgs. n. 259/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- la Dichiarazione del Procuratore responsabile che ha redatto l'Attestato di Conformità tecnica, in merito alla fase realizzativa dell'elettrodotto di cui all'oggetto;

VISTA la nota Prot. n. 0294057 del 08.04.2015 di ENEL Distribuzione S.p.A. (acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG n. 37875 del 15.04.2015), con cui ha trasmesso all'**Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia** e, per conoscenza, alla Provincia di Ravenna, la Dichiarazione di non interferenza con Attività Minerarie, e dichiara di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico alla data del 07.04.2015, e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti. Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993;

VISTE le risultanze della seduta della **prima Conferenza di servizi** del giorno 06.10.2015 convocata con nota PG. n. 75459 del 23.09.2015, ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. 22/02/1993, n. 10 e ss.mm.ii., al fine di acquisire i pareri mancanti;

VISTA la lettera PG n. 78883 del 07.10.2015 con la quale è stato trasmesso a tutti gli enti convocati il verbale della predetta conferenza di servizi del 06.10.2015, verbale che recita:

"... si da inoltre lettura del parere Prot. n. 76066 rilasciato dal Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna. La Provincia formalizzerà la richiesta di integrazioni e chiarimenti ad Enel, una volta che i vari Enti avranno fornito i rispettivi pareri entro il termine di 10 gg. dal ricevimento del presente verbale. La ditta Enel dovrà successivamente fornire risposta puntuale a tutte le integrazioni richieste, nonché l'eventuale adeguamento degli elaborati presentati.....";

VISTA la nota PG n. 83571 del 27.10.2015 con cui la Provincia di Ravenna ha chiesto a ENEL Distribuzione spa documentazione integrativa e ha sospeso i termini del procedimento, per dare seguito alle richieste di chiarimenti inoltrate da:

- Autorità di Bacino del Reno, Prot. n. AR/2015/1171 del 15.10.2015 (acquisito dalla Provincia con il PG n. 81527 del 19.10.2015);
- Servizio Tecnico di Bacino Reno, PG. 2015.0726540 del 05.10.2015 (acquisito dalla Provincia con il PG n. 82275 del 21.10.2015);

inoltre, con nota PG. n. 76066 del 22.09.2015 il Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna ha inviato a ENEL Distribuzione S.p.A. una richiesta di integrazioni e chiarimenti, alla quale si chiede di dare risposta puntuale;

VISTA la nota acquisita dalla Provincia al PG n. 94244 del 09.12.2015 (Prot. Enel-DIS-01/12/2015-0981086) con cui ENEL Distribuzione S.p.A. ha trasmesso alla Provincia la nuova documentazione del progetto in oggetto per "**Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianto elettrico a 15 Kv (M.T.): inserzione in cavo sotterraneo ad elica visibile per il collegamento della cabina secondaria PESCHIERA alla cabina primaria CASOLA VALSENIO**" in Comune di Casola Valsenio e con la quale comunica che:

"... per risolvere le problematiche poste dall'Autorità di Bacino del Reno per il tratto di elettrodotto compreso tra la cabina "BAFFADI" ed il tratto immediatamente a sud dell'abitato di Casola Valsenio, è necessario svolgere analisi approfondite che richiedono tempi lunghi. Si richiede di autorizzare la costruzione ed esercizio della parte di impianto compreso tra la cabina Primaria "CASOLA" e la cabina secondaria "PESCHIERA" posta nella prima periferia sud dell'abitato di Casola Valsenio, più precisamente tratto E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z del progetto presentato in prima istanza, per uno sviluppo totale pari a 4,460 km. Rimandando l'esame del tratto A-B-C-D-E (tratto da Cabina "BAFFADI" a cabina "PESCHIERA" - sviluppo circa 5,020 km) a dopo aver risolto le problematiche avanzate dall'Autorità di Bacino del Reno. Il progetto per il quale si chiede l'autorizzazione non differisce in alcun modo da quanto presentato in prima istanza, anche per quanto riguarda le aree e le proprietà interessate. L'autorizzazione alla costruzione del tronco tra la Cabina Primaria "CASOLA" e

la cabina "PESCHIERA" consentirebbe di anticipare i lavori per una parte consistente dell'intero impianto, allo scopo di completare l'intera opera nelle tempistiche già pianificate. Nel frattempo proseguiranno le indagini per la risoluzione delle problematiche poste dall'Autorità di Bacino del Reno; a seguire presenteremo il progetto esecutivo per la restante parte (tratto tra la cabina "BAFFADI" e la cabina "PESCHIERA") con l'intento di dar corso ai lavori del secondo tronco senza soluzione di continuità con la costruzione del primo tronco. Lo spezzettamento della procedura è legata esclusivamente ad aspetti tecnici e non costituisce frazionamento al fine di semplificare l'iter autorizzativo.";

all'istanza sono allegati, oltre alle tavole grafiche relative al nuovo progetto, l' "Elenco ditte proprietarie" con un'unica ditta proprietaria:

- F. 16, M. 419-436-437;

VISTA la nota acquisita dalla Provincia al PG n. 97738 del 22.12.2015 (Prot. Enel-DIS-10/12/2015-1002898) con cui Enel Distribuzione S.p.A. ha trasmesso alla Provincia di Ravenna (Settori "Ambiente e Territorio" e "Lavori Pubblici"), al Comune di Casola Valsenio, all'Autorità di Bacino del Reno - Regione E-R e al Servizio Tecnico di Bacino del Reno, la nuova documentazione del progetto in oggetto, con la quale invia integrazione di documentazione e comunica che:

"Con riferimento alla Vostra richiesta PEC di integrazioni e chiarimenti (PG n. 76066) del 22.09.2015, alla nota Prot. n. 76059 del 23.09.2015 inviata al Comune di Casola Valsenio, alla comunicazione di sospensione dei termini di procedimento autorizzativo inviato dall'Amministrazione Provinciale di Ravenna Settore Ambiente e Territorio con PEC (PG n. 83571) del 27.10.2015 relative all'impianto elettrico in oggetto e facendo seguito alle valutazioni dell'Autorità di Bacino del Reno prot. AR/2015/1171 del 15.10.2015 che, come richiesto dal sig. Lasi, alleghiamo alla presente; comunichiamo che abbiamo rivisto il progetto suddividendolo in due tronchi:

- A) tratto dalla cabina secondaria PESCHIERA alla Cabina Primaria Casola Valsenio

- B) collegamento della cabina secondaria BAFFADI alla cabina secondaria PESCHIERA

Allo scopo di risolvere le problematiche poste dall'Autorità di Bacino del Reno per il tratto di elettrodotto compreso tra la cabina "BAFFADI" ed il tratto immediatamente a sud dell'abitato di Casola Valsenio (tronco B)), per il quale è necessario svolgere analisi approfondite anche riconsiderando eventuali percorsi alternativi, analisi che richiedono tempi lunghi. Per quanto sopra è stata richiesta all'Amministrazione Provinciale di Ravenna Settore Ambiente e Territorio, l'autorizzazione alla costruzione del solo tratto A, rimandando l'esame del tronco B alla soluzione delle problematiche poste dall'Autorità di Bacino del Reno. Si invia pertanto la progettazione di dettaglio della sola parte di impianto compreso tra la Cabina Primaria "CASOLA" e la cabina "PESCHIERA" che interessa la Strada Provinciale n. 306R dal Km 17+800 al Km 20+195 e dal Km 20+769 al Km 20+980, tratti dal punto 30 al punto 17 del progetto originale, rimandando l'esame del tronco B a dopo le valutazioni delle problematiche poste dall'Autorità di Bacino del Reno. Nella tavola allegata abbiamo rappresentato le integrazioni richieste,

VISTE le risultanze della **seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi** del giorno 11.02.2016, convocata con nota PGRA di Arpae-SAC di Ravenna n. 1160 del 04.02.2016, ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. 22/02/1993 n. 10 e ss.mm.ii., al fine di acquisire i pareri mancanti, di cui si riporta il seguente parere:

"Il rappresentante dell'Autorità di Bacino Reno, Nolè Marcello, in merito agli aspetti di competenza dichiara che il nuovo progetto che comprende solo il tratto iniziale della linea elettrica fino alla periferia sud di Casola Valsenio risulta compatibile con gli obiettivi della pianificazione dell'Autorità di Bacino Reno in quanto le riserve e le integrazioni contenute nella nostra nota Prot. AR/2015/1171 del 15.10.2015 riguardavano esclusivamente il tratto che è stato stralciato dal presente progetto. Si riserva comunque di inviare parere ufficiale via pec nel più breve tempo possibile.";

e considerando che la sopra citata Conferenza di Servizi si considera conclusiva, ai sensi del comma 6-bis e 7, dell'art. 14-ter, della L. 241/1990 e ss..mm.ii., si può procedere al rilascio dell'autorizzazione.;

VISTI i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e ss.mm.ii., pervenuti successivamente alla seconda e conclusiva seduta della Conferenza di servizi dell' 11.02.2016, favorevoli e precisamente:

- **Regione Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del Reno** - nota Prot. AR/2016/0168 del 18.02.2016, acquisita da Arpae-SAC di Ravenna al PGRA n. 1850 del 22.02.2016, ad oggetto "Domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del Collegamento, in cavo sotterraneo ad elica visibile, della cabina Baffadi alla C.P. Casola in Comune di Casola Valsenio - RA. Rif. Pratica Enel - Ravenna ZORA/0943-AUT. - **Parere definitivo**", che cita:

".....

Considerato che:

- il progetto iniziale è stato modificato, suddividendo il tracciato in due tronchi, di cui quello compreso tra la cabina secondaria Peschiera e la cabina secondaria Baffadi verrà realizzato con procedimento successivo;

- le riserve e le integrazioni contenute nella nostra nota prot. AR/2015/1171 del 15/10/2015 erano relative unicamente al tratto di linea elettrica stralciato dal progetto come modificato.

Si ritiene che l'intervento in oggetto, come modificato dal proponente, sia compatibile con gli obiettivi e le finalità della pianificazione di bacino.

....";

- **Provincia di Ravenna, Settore Lavori Pubblici** - nota acquisita da Arpae-Sac di Ravenna al PGRA n. 2304 del 01.03.2016, ad oggetto: "Posa di elettrodotto a 15 kV, in cavo sotterraneo, lungo la S.P. n. 306 R dal Km 17+800 al Km 20+195 a dal Km 20+769 al Km 20+980 realizzati con T.O.C. e scavo a cielo aperto, per il collegamento della cabina "BAFFADI" alla C.P. Casola nel Comune di Casola Valsenio in Provincia di Ravenna (RA). Rif. Enel ZORA/0943-AUT - **Parere preliminare di competenza**", che cita:

"In riferimento alla conferenza di servizi tenutasi, presso i Vs. Uffici in data 11.02.2016, relativa al progetto sopra indicato e trasmesso in ultima istanza, a questo Settore dall'Enel S.p.A. con nota PG 97738 del 22.12.2015, si fa presente quanto segue:

in relazione al tracciato del cavo sotterraneo indicato negli elaborati grafici, allegati alla suddetta nota e riguardanti i tratti indicati in oggetto si ritiene, per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole tenuto conto che per quasi la totalità del lavoro (circa l'80 %) l'intervento si effettuerà mediante trivellazione orizzontale controllata senza impattare direttamente sulla sovrastruttura stradale esistente. Resta inteso che dal punto di vista tecnico l'intervento sopra indicato sarà oggetto, in seguito, al rilascio di apposito provvedimento a cura dell'Ufficio Concessioni di questa Provincia.";

e favorevoli con prescrizioni e precisamente:

- **Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico Bacino Reno** - nota PG. 2016.0085110 del 11.02.2016, acquisita da Arpae-SAC di Ravenna al PGRA n. 2004 del 24.02.2016, ad oggetto "**Nulla-Osta idraulico** per la realizzazione degli attraversamenti del rio Smiroto, rio Peschiera, rio Casola, rio Buratto, rio Prata, rio Bianzano con elettrodotto a 15 Kv in cavo sotterraneo per il collegamento della cabina secondaria "Peschiera" alla cabina primaria "Casola Valsenio", nel Comune di Casola Valsenio provincia di Ravenna. ZORA/0943-AUT." che cita:

".....

- verificato che i lavori consistono in: realizzazione degli attraversamenti sotterranei del rio Smiroto Foglio 20-30 ant.mapp. 704, rio Peschiera 20-30 ant.mapp. 699, rio Casola Foglio 20 ant.mapp. 150, rio Buratto Foglio 11-19 ant.mapp. 88, rio Bianzano Foglio 6-11 ant.mapp. 154, attraversamento in appodato al ponte della strada Casolana-Riolese del rio Prata Foglio 6-11 ant.mapp. 45 con elettrodotto a 15 kV nel Comune di Casola Valsenio.

- preso atto altresì che i lavori rispettano le prescrizioni già contenute nell'accordo sopraccitato aggiungono le seguenti disposizioni;

1) Rispetto delle quote progettuali.

2) L'inizio di tutti i lavori e la loro ultimazione dovrà essere comunicato con congruo anticipo al Servizio scrivente che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco.

3) Trattandosi di attraversamento interrato, si evidenzia che, nell'eventualità si debba provvedere ai lavori di manutenzione della suddetta opera, i lavori di risistemazione dell'intero tratto (risagomatura, copertura, ecc.), gli oneri che ne derivano, per lo spostamento o per l'adeguamento dell'attraversamento di cui al presente disciplinare tecnico, saranno a totale carico della Ditta concessionaria come pure eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione del flusso di energia elettrica.

4) Se in corso di lavoro o durante il periodo di concessione, il Concessionario avesse necessità di apportare qualche variante all'opera assentita, dovrà chiedere l'autorizzazione allo scrivente Servizio.

5) L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione. Il Concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.

6) I lavori che avessero per oggetto la conservazione dell'opera realizzata debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Concessionario; gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere

concesse, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, sono ad esclusivo e totale carico del concessionario.

7) Eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione dell'energia elettrica, al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza, saranno a totale carico del concessionario.

8) Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate dai lavori, che qualora dovesse essere soggetta a fenomeni di instabilità, per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, dovranno essere ripristinate secondo le direttive dell'Amministrazione competente, con spese a carico del Concessionario.

9) In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi, o del mancato rispetto delle prescrizioni da parte del Concessionario, potrà provvedere il Servizio scrivente con recupero delle spese a carico del Concessionario.

10) Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

11) Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

12) Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

13) Il Servizio scrivente si riserva, per esigenze idrauliche, di revocare, in qualsiasi momento la concessione conseguente il presente disciplinare tecnico, e il Concessionario dovrà provvedere a demolire tutta, od in parte, l'opera assentita a proprie spese, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero dei canoni già anticipati.

si rilascia **nulla-osta idraulico** all'esecuzione dei lavori.

.....";

- Comune di Casola Valsenio, Unione della Romagna Faentina, Settore Territorio, Servizio SUE Casola Valsenio - nota acquisita da Arpae E-R - Sac di Ravenna al PGRA n. 2559 del 04.03.2016, ad oggetto: "Impianto elettrico a 15 kV, in cavo sotterraneo, ad elica visibile per il collegamento della cabina "BAFFADI" alla C.P. Casola, in località Baffadi nel Comune di Casola Valsenio (RA). Rif. Enel ZORA/0943-AUT - **Parere preliminare di competenza** inerente il tratto di viabilità provinciale urbana e della viabilità prettamente di pertinenza del Comune", che cita:

"In relazione alla richiesta di parere relativo all'istanza sopra emarginata, si comunica che, a seguito dell'esame del progetto da parte del SUE, si ritiene per quanto di competenza, di esprimere parere favorevole, relativamente agli aspetti urbanistico – edilizi. Resta inteso che dal punto di vista tecnico l'intervento di cui all'oggetto sarà subordinato, in seguito, al rilascio di apposito provvedimento di autorizzazione amministrativa del SUE.";

- Provincia di Ravenna, Servizio Territorio - Parere favorevole di conformità al PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, pervenuto ad ARPAE-Sac di Ravenna con PGRA n. 2472 del 03.03.2016, che cita:

".....

Si è verificato che l'opera in oggetto risulta ricadere nelle seguenti zone:

Art. 3.17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" del PTCP della Provincia di Ravenna, le cui norme dispongono quanto segue:

4.(P) Per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e sedicesimo, le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e diciassettesimo e gli indirizzi di cui ai commi quattordicesimo e quindicesimo.

5.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) ...

b) ...

e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

f) ...

g) ...

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

6.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi scorrano parallelamente ai corsi d'acqua.

Art. 3.24.A "Elementi di interesse storico-testimoniale-Viabilità storica" del PTCP della Provincia di Ravenna, le cui norme dispongono quanto segue:

3.(L) I Comuni nei propri strumenti urbanistici orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

b) consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti;

c) garantiscono, nel caso di interventi modificativi del tracciato storico, la salvaguardia e la riconoscibilità del complessivo itinerario storico.

4.(P) Nei tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

a) interventi di adeguamento funzionale comprendenti manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale, fermo restando la conservazione dei tratti originari, ancorché dismessi o esclusi da quella principale e salvaguardando la riconoscibilità e la tutela complessiva del tracciato originario storico;

b) ...

c) ...

Pertanto, nel caso in cui da parte del Comune di Casola Valsenio non siano state apportate modifiche ai vigenti strumenti urbanistici, l'intervento è ammissibile alla condizione che siano approfonditi gli aspetti sopra citati relativamente a quanto disposto dall'art. 3.17 e dall'art. 3.24.A, delle norme di attuazione del vigente PTCP ed inoltre che in fase di realizzazione dell'intervento, siano adottati tutti quegli accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.";

VISTA la nota Prot. n. 2781 del 17.03.2016, acquisita agli atti di Arpae-Sac di Ravenna al PGRA n. 3279 del 21.03.2016, con cui il "Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini", ha scritto:

"Si ricorda che ai sensi dell'art. 32, comma 2 lett. e) del D.P.C.P. n. 171 del 29.08.2014, il Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo "esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore". Pertanto l'invito di partecipazione alle conferenze di servizi va esteso anche al suddetto organo periferico del Ministero.";

CONSIDERATO che la nota PGRA n. 1160 del 04.02.2016 di Arpae-Sac di Ravenna, di convocazione della seconda e conclusiva Conferenza di servizi del giorno 11.02.2016, è stata inviata a tutti gli enti interessati dal procedimento ad esclusione del "Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna", successivamente è stata inviata da Arpae-SAC di Ravenna il 25.03.2016 (PGRA n. 3467) al Segretariato Regionale una richiesta di parere di competenza e trasmissione di documentazione;

VISTA la nota Prot. n. 3638 del 05.04.2016 del "Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna", acquisito agli atti di Arpae-Sac di Ravenna al PGRA n. 3996 del 07.04.2016, con cui è stato trasmesso il **parere favorevole di competenza** di cui si riporta il seguente stralcio:

".....

sotto il profilo della tutela paesaggistica, considerato il parere favorevole espresso con nota prot. 6711 del 04.09.2015 dalla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in sede di rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., relativa al collegamento dalla Cabina "Baffadi" alla Cabina Primaria "Casola Valsenio"; considerato altresì che ARPAE-SAC di Ravenna, con la summenzionata nota prot. 3305/2016, comunica che il

progetto sottoposto al procedimento in oggetto riguarda unicamente un tratto del tracciato per cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica, e precisamente il collegamento dalla Cabina Secondaria "Peschiera" alla Cabina Primaria "Casola Valsenio"; si ribadiscono i contenuti della nota prot. 6711 del 04.09.2015 della competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio.

Sotto il profilo della tutela archeologica, si ribadiscono i contenuti del parere favorevole con prescrizioni reso dalla Soprintendenza Archeologica con nota prot. 5554 del 27.05.2015, già agli atti della Conferenza dei Servizi. Si esprime pertanto parere favorevole all'intervento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle summenzionate note."

VISTA la nota PGRA n. 3511 del 29.03.2016, con cui Enel Distribuzione S.p.A. ha trasmesso volontariamente il nuovo piano particellare e ha comunicato di

"...essere venuti a conoscenza che le particelle catastali interessate dall'intervento in progetto, censite al NCT foglio 19 particelle 437 e 421, inizialmente intestate alla sig.ra, sono state consegnate a fine dello scorso anno, in gestione al Comune di Casola Valsenio. Per quanto sopra menzionato, unitamente alla presente, trasmettiamo in sostituzione della documentazione inviata con protocollo n. Enel-DIS-01/12/2015-0981086, il nuovo elaborato grafico particellare e relativo elenco ditte proprietarie.

.....",

alla nota sono allegati, oltre alla "Planimetria generale delle servitù", l' "Elenco ditte proprietarie" con una unica ditta proprietaria:

- F. 16, M. 419-436;

VISTA la nota PGRA n. 3691 del 31.03.2016, trasmessa ad Arpa-Sac di Ravenna per conoscenza, con cui Enel Distribuzione ha richiesto al Comune di Casola Valsenio:

"..... la Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche che appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Casola Valsenio per la seguente destinazione: posa di n. 2 cavi sotterranei MT in antra-esci dalla cabina Cortesi. L'intervento in progetto interessa le aree di via Roma alla progressiva chilometrica 19+727 nel tratto urbano della SP n. 306R Casolana-Riolese, censite al NCT foglio 19 particella 437, per una lunghezza di m. 2 ed una larghezza di m. 0,50.

....",

VISTA la nota Prot. n. 10498 del 31.03.2016, acquisita agli atti di Arpa-Sac di Ravenna al PGRA n. 3921 del 06.04.2016, con cui il Comune di Casola Valsenio ha trasmesso la "concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Casola Valsenio (RA), in via Roma al Km 19+727" con la quale concede a:

"

ENEL Distribuzione Spa, con sede legale a Roma (Cod. Fisc. e P.iva n. 05779711000), l'occupazione permanente di spazi e aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Casola Valsenio, individuati lungo la via Roma, all'interno del centro abitato, alla progressiva circa Km 19+727, di I° categoria, della lunghezza di ml 2,50; la concessione è soggetta all'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate, nel rispetto di quanto indicato nell'elaborato grafico allegato e, per quanto non previsto, alle normative vigenti in materia. Prescrizioni tecniche:

- *il cavo dovrà essere posato a non meno di mt 1,00 dal colmo del marciapiede e dovrà essere posto entro un tubo PEAD del diametro di 160 mm;*
- *i ripristini della pavimentazione stradale, devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in particolare: il tappeto d'usura, la pavimentazione in betonella e i cordoli;*

Ai sensi dell'art. 8 del sopra citato Regolamento Comunale per occupazione di spazi e aree pubbliche, si prescrive e si precisa quanto segue:

- a) *la concessione avrà la durata massima di anni ventinove;*
- b) *la presente concessione è accordata senza pregiudizio di terzi;*
- c) *l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi autorizzati;*
- d) *è facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;*
- e) *la presente concessione è a carattere personale e quindi non può essere ceduta;*
la presente concessione viene accordata per la località, la durata, la superficie o l'uso per la quale è stata rilasciata e non autorizza il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che può essere arrecata e contestata da terzi per effetto della concessione. Al termine della concessione qualora la stessa non venga rinnovata il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà

l'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal regolamento di esecuzione ed attuazione e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.
.....”;

CONSIDERATO che l'11.03.2016 (Prot. n. 0167637/) Enel Distribuzione S.p.a. ha trasmesso all'unica titolare di particelle catastali elencate nel Piano Particellare, F. 16, M. 419-436, una nota (acquisita agli atti di questo ente al PGRA n. 4142/2016) con la quale comunica che la persona è già titolare di servitù, e che tale servitù all'art. 7 recita:

".... la parte concedente riconosce all'Enel la facoltà di attraversare con linee elettriche in cavo sotterraneo le nuove strade di lottizzazione per effettuare qualsiasi allacciamento in media e bassa tensione dalla cabina elettrica, secondo il prudente arbitrio dell'Enel ..". Per quanto sopra, riteniamo che non necessiti la stipula di una nuova servitù in quanto l'opera progettata è ammissibile dalla servitù in essere.";

VISTO che la realizzazione dell'elettrodotto in oggetto non comporta variante POC o in via transitoria al PRG in quanto secondo il parere di conformità agli strumenti urbanistici espresso dal Comune di Casola Valsenio sopracitato, l'intervento risulta conforme allo strumento comunale vigente;

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, è decaduta la necessità di procedere alla Variante degli strumenti urbanistici, nonché dell'apposizione del vincolo espropriativo, in quanto:

- nella documentazione presentata da Enel Distribuzione S.p.A., come ribadito nel parere di conformità alle norme vigenti in materia di esposizione ai campi elettromagnetici rilasciato da Arpa Ravenna in data 18.05.2015, viene dichiarato che *"... l'impianto verrà realizzato in soluzione sotterranea con cavo cordato ad elica visibile e pertanto ai sensi dell'art. 3.2 del DM 29/05/2008 tale tipologia costruttiva non costituisce fascia di rispetto per i c.e.m. in quanto le emissioni sono molte ridotte"*;
- il Comune di Casola Valsenio ha rilasciato **nulla-osta relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi** (Prot. n. 78883 del 07.10.2015) acquisto agli atti con PG. n. 81433 del 19.10.2015 e con la nota Pg. n. 1641 del 16.02.2016 ha dichiarato che *"Visto il parere favorevole dell'ARPA si ritiene per quanto di competenza non necessaria la variante al P.R.G.";*
- Enel Distribuzione S.p.A. per le particelle catastali elencate nel Piano Particellare, F. 16, M. 419-436, ha dichiarato che è già in essere una servitù per la quale l'opera progettata è ammissibile, e il Comune di Casola Valsenio ha già rilasciato Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune per la particella catastale individuata al F. 16, M. 437, concessione sopra dettagliata; per cui, avendo Enel spa Distribuzione già costituito atti con i proprietari degli immobili interessati dall'impianto elettrico, **viene meno la necessità dell'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ai sensi della L.R. 37/2002**;

VISTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.: *"Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"*;

VISTO che non sono pervenute osservazioni in merito alla richiesta di autorizzazione presentata;

VISTA la nota presentata da Enel Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche - Prot. Enel-DIS-08/03/2016-0156277 (acquisita dalla Sac di Ravenna con PGRA n. 2775 del 10.03.2016), con la quale è stato inviato a questa Amministrazione l'atto di accettazione riguardante le modalità di esecuzione e di esercizio per l'impianto elettrico in oggetto incluse nei pareri e nulla osta pervenuti e sopra citati;

VISTO l'art. 83 "Ambito di applicazione della documentazione antimafia" del D.Lgs. 159/2011 che stabilisce che:

"1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque

controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. ...omissis...

3. *La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:*

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1.";

VISTA la nota Prot. n. 1103910 del 18.09.2013 (acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG. n. 2013/71910 del 19.09.2013) con cui Enel Distribuzione S.p.A. ha dichiarato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (sopra riportato), ed essendo controllata indirettamente dal Ministero delle Finanze, non è tenuta a rilasciare la documentazione antimafia prevista dal citato decreto;

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra esposto, sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia;

ACCERTATO che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.R. 10/93 e ss.mm.ii., determinati con Delibera di Giunta Regionale n. 1946 del 07.10.2003;

RITENUTO che sussistono gli elementi per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV, M.T., in cavo sotterraneo ad elica visibile della parte di impianto compreso tra la cabina Primaria "CASOLA" e la cabina secondaria "PESCHIERA" nel Comune di Casola Valsenio, in quanto essendo un tratto del tracciato della linea elettrica della prima istanza richiesta, ossia dell'impianto per il collegamento della cabina "BAFFADI" alla "C.P. CASOLA", si ritengono validi sia la documentazione di pubblicazione e deposito, sia i pareri rilasciati dai vari enti e poi integrati successivamente alle Conferenze di servizi e alle richieste di integrazioni;

DATO ATTO che il tratto di tracciato di linea elettrica stralciato, pari alla lunghezza di km 5,020, sarà oggetto di presentazione di una successiva istanza già inserita al n. 1 del "Programma degli interventi Anno 2016" (trasmesso con nota Prot. n. 22689 del 14.01.2016 e acquisito agli atti al PGRA n. 558 del 22.01.2016) di Enel Distribuzione S.p.A. con la seguente denominazione "Costruzione linea in cavo aereo e sotterraneo da cabina PESCHIERA a cabina BAFFADI" kv 15 M.T., Comune di Casola Valsenio;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

VISTA ed approvata la relazione con la quale si ritiene conclusa l'istruttoria;

SU proposta del Responsabile del Procedimento, Dott. Alberto Rebucci;

AUTORIZZA

1. La parte narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. La Società Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche - Distaccamento P.L.A. di Forlì - Ufficio di Ravenna, con sede in Fornace Zarattini, via Maestri del Lavoro n. 1, 48124, Ravenna, C.F. e P.I. 05779711000, con sede legale in via Ombrone n. 2, Roma, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 10/1993 e ss.mm.ii., ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO a 15 kV, M.T., "Inserzione in cavo sotterraneo ad elica visibile per il collegamento della cabina secondaria Peschiera alla cabina primaria Casola Valsenio" nel Comune di Casola Valsenio (RA), Rif. ZORA/0943-AUT,

per cause di pubblica utilità, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel piano tecnico allegato all'istanza e successivamente collaudato;

- b) l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui le ditte vengono ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando questa Provincia da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;
- c) la ditta resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le committorie in caso di inadempimento, nonché all'accettazione delle modalità di esecuzione e di esercizio incluse nei consensi rilasciati dagli Enti interessati agli impianti medesimi;
- d) tutte le spese relative all'autorizzazione medesima sono a carico della ditta a norma della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e ss.mm.ii.;
- e) devono essere osservate le prescrizioni indicate da tutti gli Enti consultati e citate in premessa;
3. All'Amministrazione di Arpae-Sac di Ravenna dovrà essere tempestivamente comunicato:
- l'inizio della eventuale procedura di espropriazione;
 - l'inizio dei lavori;
 - la conclusione dei lavori;
 - la messa in esercizio dell'impianto;
4. DI DARE ATTO che è fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 "*Decadenza, revoca e sospensione*", dall'art. 9 "*Collaudo*", dall'art. 10 "*Spostamenti per ragioni di pubblico interesse*" e dall'art. 12 "*Sanzioni*" della L.R. 10/93 e ss.mm.ii.;
5. DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Provinciali di Arpae per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
6. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso;
7. DI PUBBLICARE l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di Arpae-Sac di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta da n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con n. del

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.